



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai gestori delle scuole paritarie della Lombardia

Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia

Oggetto: **Anno scolastico 2023/2024 - Disposizioni per la presentazione delle domande di estensione della parità, di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, di classi collaterali, di sospensione e di cessazione.**

Con nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2023/2024 per le scuole di ogni ordine e grado.

Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008, di:

- **estensione della parità (raddoppiamento di sezione)**
- **nuove sezioni di scuole dell'infanzia**
- **classi collaterali iniziali e intermedie**
- **classi collaterali quinte**

1

Le istanze andranno inviate esclusivamente via pec all'indirizzo **drlo@postacert.istruzione.it** e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.

L'istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo -generato dal sistema di posta dell'USR- che attesta la avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione né protocollate pec che rinviano a siti/piattaforme esterne per l'estrapolazione eventuale dell'istanza.

Si ribadisce che non sono ammesse classi funzionanti senza che esse siano state comunicate e successivamente autorizzate da questo Ufficio. L'inserimento dei dati nelle rilevazioni in piattaforma SIDI relativo alla attestazione/identificazione delle classi esistenti non deve esonerare il Legale Rappresentante dalla comunicazione all'Ufficio di qualsiasi cambiamento intervenga in ordine alle classi realmente funzionanti. Ad ogni classe, pertanto, deve corrispondere un esplicito provvedimento di riconoscimento.

Il L.R. è tenuto inoltre a monitorare annualmente il numero di classi collaterali esistenti per verificarne l'avvenuta autorizzazione. Ove si riscontrassero problematiche relative a classi funzionanti e non autorizzate, le stesse vanno segnalate tempestivamente a quest'Ufficio, scrivendo al recapito drlo.ufficio12@istruzione.it

1. Estensione della parità scolastica (raddoppiamento di sezione)

Le scuole paritarie (primarie e secondarie di I e II grado) che, per motivi oggettivi, non possono integrare tutti gli alunni iscritti nelle sezioni esistenti e intendono attivare classi prime di una nuova sezione con la prospettiva di completamento della stessa o attivare un'intera sezione aggiuntiva possono presentare richiesta a questo Ufficio, utilizzando il modello allegato entro il termine del **31 marzo 2023**.

La domanda di estensione non può essere riferita alla richiesta di attivazione di un nuovo indirizzo di scuola secondaria di secondo grado, richiesta che deve essere invece trattata come istanza di nuova parità come da nota prot. 4308 del 20.02.2023 par. 4 di questo USR.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni riguardanti la presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico - sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2023);
- c. elenco nominativo dei docenti, compilato ai sensi del D.M. 259/2017, del D.M. 249/2010 e della C.M. 27/1991, con relativo titolo di studio e abilitazione posseduta e della disciplina di insegnamento (inviare se è già disponibile e, comunque, entro il 31 agosto 2023);
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistente/i e se ne espongono dettagliatamente le motivazioni.

Per quanto non dettagliato si fa riferimento ai punti 4. classi – alunni – docenti e 5. locali scolastici della nota n. 4308 del 20.02.2023 pubblicata da questo Ufficio sul sito dell'USR Lombardia (<https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20230220prot4308/>).

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, nonché gli esiti di eventuali accertamenti ispettivi che l'Amministrazione potrà disporre, emetterà il decreto di autorizzazione o di diniego entro il 30 giugno 2023.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi per estensione di parità prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

2

2. Attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia paritaria

I Gestori/Legali Rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2023/2024 dovranno farne richiesta a questo Ufficio entro il termine del **20 luglio 2023**.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere richieste nuove sezioni entro il **31 agosto 2023**.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco dei bambini (indicare solo le iniziali) completo della data e del luogo di nascita;
- c. elenco dei docenti, redatto ai sensi del D.M. 249/2010 e della C.M. 27/1991, completo dei dati relativi al titolo di studio e all'abilitazione posseduta.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione è valida fino a quando non ne viene comunicata la eventuale sospensione o cessazione, utilizzando le modalità indicate nei paragrafi 5 e 7.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

3. Attivazione di classi collaterali iniziali e intermedie paritarie

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, per motivi oggettivi, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, potranno richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi esistenti o all'attivazione di classi iniziali o intermedie collaterali (punto 4.7 del D.M. n. 83/2008) utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2023**.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il **31 agosto 2023**.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco con le sole iniziali degli alunni iscritti, completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
- c. elenco nominativo del personale docente assunto, redatto ai sensi del D.M. 259/2017, del D.M. 249/2010 e della C.M. 27/1991, con relativo titolo di studio, classe di concorso, disciplina di insegnamento e abilitazione posseduta;
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i e se ne espongono dettagliatamente le motivazioni.

L'art. 1, comma 4, lettera f) della Legge n. 62 del 10 marzo 2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, con la prospettiva di completarlo nell'arco degli anni successivi, occorre richiedere l'estensione della parità.

Ai sensi della nota ministeriale n. 33071 del 30 novembre 2022, i percorsi quadriennali afferenti al Piano nazionale di innovazione ordinamentale, valutati secondo le procedure regionali di cui al decreto dipartimentale 7 dicembre 2021 n. 2451 e autorizzati con decreto del Direttore Generale USR Lombardia 15 febbraio 2002 n. 183, possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato e per ciascuna istituzione scolastica. Non è pertanto possibile autorizzare classi prime collaterali per l'a. s. 2023/2024 a Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali che risultano destinatari della suddetta autorizzazione alla sperimentazione.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

Precisazioni su estensioni e classi collaterali

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

Si intende, quindi, come l'effettiva numerosità degli alunni sia un elemento da valutare attentamente, anche e soprattutto sul fronte dell'efficacia dell'azione didattico-educativa nel gruppo classe. Ciò è ribadito anche nella C.M. n. 163 del 15 giugno 2000, in cui si precisa che la composizione delle classi paritarie deve essere



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

numericamente adeguata al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.

In questo contesto, pertanto, non possono essere ricompresi gli esami di idoneità, ovunque sostenuti. Essi costituiscono, infatti, eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Presupposto per il funzionamento della scuola paritaria è che l'erogazione del servizio scolastico corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda educativa delle famiglie e con le esigenze culturali, sociali e di salute della comunità.

Non saranno più prese in considerazione, tra le motivazioni che possono essere addotte per richiedere lo sdoppiamento di una classe, quelle relative alle misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

4. Attivazione di classi collaterali quinte in scuole paritarie secondarie di II grado

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe quinta collaterale, possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 del D.M. n. 83/2008) utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2023**.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data, opportunamente documentate per la loro eccezionalità, potranno essere richieste classi collaterali entro il **31 agosto 2023**.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto eccezionale e residuale. La Legge n. 62/2000 sancisce infatti il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Coerentemente, il numero di classi quinte collaterali non può essere superiore all'unità; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituito previsto solo per corsi completi. Come precisato nel paragrafo 3 in riferimento alle classi collaterali, gli esami di idoneità, ovunque sostenuti, costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento. La C.M. n. 31 del 18 marzo 2003 precisa, infine, che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica, certificato di idoneità igienico- sanitaria con l'indicazione del numero di alunni accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
- b. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe quinta con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, della provenienza (scuola secondaria di secondo grado o CFP, con specificazione dell'indirizzo frequentato), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
- c. elenco nominativo, redatto ai sensi del D.M. 259/2017, del personale docente assunto con relativo titolo di studio, classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione posseduta;
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi quinte collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

autorizzativo da parte di questo Ufficio.

5. Sospensione di funzionamento delle classi e delle sezioni

In caso di mancata attivazione di una classe all'interno di un corso autorizzato con decreto oppure di una sezione di Scuola dell'Infanzia il Legale Rappresentante della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione di sospensione, utilizzando il modello allegato, entro il **20 luglio 2023** (o entro l'avvio dell'anno scolastico per sopraggiunte motivazioni). Similmente nel caso di mancata prosecuzione di una classe collaterale autorizzata, occorre inviare la medesima comunicazione seguendo le suddette modalità.

Se nell'a. s. successivo la sezione della Scuola dell'Infanzia viene riattivata occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio sempre entro il **20 luglio 2023** o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico. Allo stesso modo, va inviata formale comunicazione per la riattivazione di una classe (diversa dalla prima) all'interno di un corso autorizzato con decreto, che sia stata precedentemente sospesa. Invece, la riattivazione di una classe prima all'interno di un corso già autorizzato con decreto non deve essere comunicato.

Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni effettivamente autorizzate nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 83/2008.

Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del D.M. n. 83/2008.

5

6. Classi articolate (per scuole secondarie di secondo grado)

Le classi articolate, poiché non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.

La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità), come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

L'istituzione scolastica deve garantire che, nelle classi composte accorpando studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata. Quindi, anche se il numero degli alunni non è sufficiente per determinare la spettanza del contributo, le classi vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.

Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

7. Cessazione dell'attività della scuola

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Legale Rappresentante è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale trasferimento degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Letizia AFFATATO

Allegati:

- Allegato 1: domanda attivazione classi collaterali (word, 27,5 kb)
- Allegato 2: domanda di attivazione sezione scuola dell'infanzia (word, 20,9 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word, 17,5 kb)
- Allegato 4: domanda di estensione della parità (word, 22,0 kb)
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 317 kb)

Responsabile del Procedimento: Letizia Affatato